



SET INFORMATIVO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI CONVENZIONE N° DLI 940000011

Redatto secondo le linee guida del
Tavolo tecnico per contratti semplici e chiari

La sottoscrizione della presente polizza è facoltativa
e non è abbinata al contratto di finanziamento

Verti Assicurazioni S.p.A. – Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Il presente Set Informativo, contenente Dip, Dip Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

SOMMARIO

DIP	3
DIP AGGIUNTIVO	5
GLOSSARIO	15
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	17
CAPITOLO 1 – NORME GENERALI E DANNI AL VEICOLO.....	17
CAPITOLO 2 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE.....	21
CAPITOLO 3 – ASSISTENZA STRADALE.....	23
INFORMATIVA PRIVACY	
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679	26
Allegato A: INFORMATIVA SUPPLEMENTARE	
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679	27

Contratto di assicurazione Ramo Danni

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A. – Impresa di Assicurazioni

Prodotto: AlliancesInsay

Verti Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 dell'11/12/1999; è iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Set Informativo

Che tipo di assicurazione è?

La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di Furto e Incendio totale e parziale e Ricorso terzi da Incendio.



Che cosa è assicurato?

Furto e Incendio Totale e Parziale

✓ Danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di furto, rapina e incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine.

✓ Danni da urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione dello stesso successiva al furto.

La somma assicurata è l'importo che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito.

Ricorso terzi da Incendio

✓ Danni diretti e materiali cagionati ai beni mobili e immobili dei terzi dall'incendio del veicolo assicurato **sino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro.**

Infortuni del Conducente

✓ infortuni che determinino la morte o l'invalidità permanente, avvenuti in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato

Tutte le coperture assicurative offerte sopra descritte sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, dello scoperto e/o minimo e/o della franchigia, indicati nel Set Informativo.

Garanzie	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Furto e Incendio totale e parziale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ricorso terzi da Incendio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Infortuni del conducente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vandalici		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eventi naturali			✓	✓	✓		✓	✓	✓
Rottura Cristalli		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garanzie aggiuntive		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GAP						✓	✓	✓	✓
Collisione				✓				✓	
Kasko					✓				✓

Pacchetto I: White

Pacchetto II: Purple

Pacchetto III: Blue

Pacchetto IV: Green

Pacchetto V: Orange

Pacchetto VI: Purple + Gap

Pacchetto VII: Blue + Gap

Pacchetto VIII: Green + Gap

Pacchetto IX: Orange + Gap

Garanzia opzionale: assistenza stradale



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono assicurabili veicoli di marca Aston Martin, Bentley, Cadillac, Ferrari, Lamborghini, Lotus, Maybach, Morgan, Porsche, Rolls Royce
- ✗ Veicoli adibiti a noleggio a breve o lungo termine con e senza conducente
- ✗ Veicoli privi di dispositivo antifurto Satellitare o Elettronico/Meccanico o Immobilizer.
- ✗ Veicoli di valore superiore a € 100.000 iva inclusa se sprovvisti di dispositivo antifurto Satellitare.



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non comprende i danni:

! verificatisi in conseguenza di incendio di natura dolosa, atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni e di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività

! determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati

! causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi

! consistenti in rigature, segnature, screpolature, scheggiature e danni simili dei cristalli del veicolo assicurato

! verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati

! ad apparecchi audiofonovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al veicolo e i danni causati a parti del veicolo per la loro asportazione

! derivanti da negligente custodia del veicolo assicurato



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana.

L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli Stati di seguito elencati: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono effettuati in Italia, in euro e al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del contratto. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell'Indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale o poliennale.

Il premio è già comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa ha effetto dalla data presente sul documento Conferma di copertura rilasciato dalla Contraente ed è valida per la durata indicata sul Modulo di adesione.

Le durate previste sono pari a 1, 2, 3, 4, 5 o 6 anni, senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

L'aderente ha il diritto di recedere dal contratto nei **14 giorni** successivi alla definizione della polizza, avvenuta con il pagamento del premio. Verti, per il tramite del contraente, provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell'imposta.

Inoltre in caso di:

- cessazione del rischio (per vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione, cessazione pubblica circolazione), Verti rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non goduto con effetto dal mese successivo alla data di alienazione del veicolo.

- danno totale, Verti rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dall'annualità assicurativa successiva alla data dell'evento che ha causato il danno totale

In tutti i casi sopra indicati il rimborso avverrà per il tramite del Contraente.

DIP AGGIUNTIVO

Assicurazione Ramo Danni

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Verti Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: AlliancesInsay
Ed. 1 ottobre 2023 (ultimo aggiornamento disponibile)**

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

Il potenziale assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Verti Assicurazioni S.p.A. - Gruppo MAPFRE - è iscritta all'Albo delle imprese IVASS con il numero 1.00134 Sez.I. - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell'11/12/99

Via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI); Tel. 0221092300; www.verti.it; PEC: Verti@pec.verti.it

L'ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 31.12.2022; è pari a 186,5 milioni di euro di cui:

- Capitale Sociale interamente versato: 205,8 milioni di euro
- Totale Riserve Patrimoniali: -19,3 milioni di euro

Le informazioni patrimoniali sull'Impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet: www.verti.it

- Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 134,8 milioni di euro
- Requisito patrimoniale minimo (MCR): 43,1 milioni di euro
- Fondi propri ammissibili a copertura SCR: 230,4 milioni di euro
- Fondi proprio ammissibili a copertura MCR: 171,6 milioni di euro
- Valore indice di solvibilità (Solvency ratio): 170,9%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato come segue:

ZONE TERRITORIALI	
ZONA I	Puglia (esclusa LE) + CE + NA
ZONA II	CT + LE + MI + RM + VV
ZONA III	Sicilia (esclusa CT, CL, AG) + AL + AV + BN + FR + KR + SA + TO + VB + VC
ZONA IV	Abruzzo, Basilicata, Calabria (escluse KR e VV) + Emilia Romagna + Friuli Venezia Giulia + Lazio (escluse FR e RM) + Liguria + Lombardia (esclusa MI) + Marche + Molise + AT + BI + CN + NO + Sardegna + AG + CL + Toscana + Trentino + Umbria + Valle Aosta + Veneto

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Non sono al momento previste personalizzazioni.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono al momento previste tali opzioni.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

EVENTI NATURALI

Garanzie di base: Verti terrà a proprio carico, i costi per la riparazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo assicurato stesso e risultanti dalla fattura di acquisto, entro i limiti del valore assicurato e alle condizioni che seguono, in conseguenza di: trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, esondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, voragini, caduta grandine.

Limitazioni, esclusioni e rivalse:

La garanzia Eventi naturali per danni parziali prevede scoperti e minimi come da tabella sotto riportata a seconda che la riparazione del danno venga fatta in rete o fuori rete ed in base alla zona territoriale.

	Riparazione in rete		Riparazione fuori rete	
Zone	Scoperto	Minimo	Scoperto	Minimo
1	10%	750	20%	1.000
2	10%	500	15%	750
3	10%	250	15%	500
4	10%	250	15%	500

In caso di danno totale e:

- riacquisto presso il medesimo Ente di Vendita del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il Contraente, verranno applicati i medesimi minimi e scoperti previsti per la riparazione in rete in base alla zona territoriale.

L'erogazione dell'importo relativo allo scoperto applicato per riparazione in rete è subordinata:

- ✓ alla ricezione da parte della Compagnia della fattura di riacquisto entro 6 mesi dalla data del sinistro.
- ✓ oppure alla ricezione dell'ordine di riacquisto entro **6 mesi** dalla data del furto, purché seguita dall'invio della fattura di riacquisto anche se trascorso il termine dei 6 mesi sopra indicato. Il pagamento avverrà solo alla ricezione della fattura di riacquisto.
- mancato riacquisto presso il medesimo Ente di Vendita del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il Contraente, verranno applicati i medesimi minimi e scoperti previsti per la riparazione fuori rete in base alla zona territoriale.

VANDALICI	<p>Garanzie di base: Verti terrà a proprio carico, i costi per la riparazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo assicurato stesso e risultanti dalla fattura di acquisto, entro i limiti del valore assicurato e alle condizioni che seguono, in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. Ai danni da vandalismo sono altresì parificati i danni conseguenti a furto, consumato o anche solo tentato, del veicolo assicurato.</p> <p>Limitazioni, esclusioni e rivalse:</p> <p>La garanzia Vandalici per danni parziali prevede scoperti e minimi come da tabella sotto riportata a seconda che la riparazione del danno venga fatta in rete o fuori rete ed in base alla zona territoriale.</p> <table><tr><th></th><th colspan="2">Riparazione in rete</th><th colspan="2">Riparazione fuori rete</th></tr><tr><th>Zone</th><th>Scoperto</th><th>Minimo</th><th>Scoperto</th><th>Minimo</th></tr><tr><td>1</td><td>10%</td><td>750</td><td>20%</td><td>1.000</td></tr><tr><td>2</td><td>10%</td><td>500</td><td>15%</td><td>750</td></tr><tr><td>3</td><td>10%</td><td>250</td><td>15%</td><td>500</td></tr><tr><td>4</td><td>10%</td><td>250</td><td>15%</td><td>500</td></tr></table> <p>In caso di danno totale e:</p> <ul style="list-style-type: none">- riacquisto presso il medesimo Ente di Vendita del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il Contraente, verranno applicati i medesimi minimi e scoperti previsti per la riparazione in rete in base alla zona territoriale. <p>L'erogazione dell'importo relativo allo scoperto applicato per riparazione in rete è subordinata:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ alla ricezione da parte della Compagnia della fattura di riacquisto entro 6 mesi dalla data del sinistro.✓ oppure alla ricezione dell'ordine di riacquisto entro 6 mesi dalla data del furto, purché seguita dall'invio della fattura di riacquisto anche se trascorso il termine dei 6 mesi sopra indicato. Il pagamento avverrà solo alla ricezione della fattura di riacquisto. <ul style="list-style-type: none">- mancato riacquisto presso il medesimo Ente di Vendita del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il Contraente, verranno applicati i medesimi minimi e scoperti previsti per la riparazione fuori rete in base alla zona territoriale.		Riparazione in rete		Riparazione fuori rete		Zone	Scoperto	Minimo	Scoperto	Minimo	1	10%	750	20%	1.000	2	10%	500	15%	750	3	10%	250	15%	500	4	10%	250	15%	500
	Riparazione in rete		Riparazione fuori rete																												
Zone	Scoperto	Minimo	Scoperto	Minimo																											
1	10%	750	20%	1.000																											
2	10%	500	15%	750																											
3	10%	250	15%	500																											
4	10%	250	15%	500																											
ROTTURA CRISTALLI	<p>Garanzie di base: Verti rimborsa le spese necessarie per la sostituzione o la riparazione dei cristalli dell'abitacolo del veicolo assicurato, comprese le spese di messa in opera, in caso di rottura determinata da causa accidentale o da fatto involontario di terzi indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati.</p> <p>La garanzia comprende:</p> <ul style="list-style-type: none">- i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli- i danni conseguenti a operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi <p>Limitazioni, esclusioni e rivalse: la garanzia Rottura cristalli rimborsa sino a un limite massimo pari al 5% del valore assicurato per sinistro e anno assicurativo.</p> <p>Il massimale non potrà comunque essere superiore al limite di € 1.500 e inferiore al limite di € 500.</p> <p>Esempi: - valore assicurato € 20.000: massimale pari a € 1.000 - valore assicurato € 40.000: massimale pari a € 1.500 - valore assicurato € 8.000: massimale pari a € 500</p> <p>In caso di sostituzione del cristallo fuori rete è prevista una franchigia fissa di € 100,00 per sinistro a carico dell'assicurato. La franchigia non verrà applicata in caso di riparazione del cristallo.</p> <p>La garanzia non si estende ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.</p>																														
GARANZIE AGGIUNTIVE	<p>Garanzie di base:</p> <p>A seguito di danno totale del veicolo assicurato Verti rimborsa:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ le spese per l'immatricolazione e per l'imposta di proprietà pagata e non goduta, sino ad un massimo di € 520,00 per sinistro e anno assicurativo.✓ le spese di taxi per il ritorno al proprio domicilio sino al massimo di € 80,00 per sinistro.✓ i danni ai bagagli contenuti nel veicolo assicurato, sino ad un massimo di € 300,00 per ogni sinistro, purché il danno sia avvenuto al di fuori della provincia di domicilio dell'Assicurato. <p>La garanzia è valida per beni di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati: indumenti, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio - il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori - nonché per gli indumenti indossati.</p> <p>Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio, nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.</p> <p>Verti rimborsa inoltre per sinistro e anno assicurativo le spese:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ per la rimozione, custodia, traino e parcheggio del veicolo assicurato disposti dall'Autorità sino ad un massimo di € 160.00, in caso di ritrovamento a seguito di furto.																														

	<ul style="list-style-type: none">✓ di rifacimento documenti fino ad un massimo di € 260,00, in caso di ritrovamento a seguito di furto.✓ di rifacimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, in caso di furto e smarrimento, sino ad un massimo di € 300,00. <p>Verti rimborsa inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ i danni riportati all'interno del veicolo in seguito al trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo dell'incidente al più vicino posto di Pronto Soccorso, sino ad un massimo di € 300,00 per sinistro. Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Ambulatorio Ospedaliero o del medico intervenuto o dell'Autorità di Polizia.✓ i danni subiti dal veicolo a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose non assicurate che si trovino al suo interno sino ad un massimo di € 500,00✓ le spese sostenute per il ripristino degli airbag ed i pretensionatori delle cinture di sicurezza in seguito all'attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale, o ad un incidente derivante dalla circolazione del veicolo sino ad un massimo di € 500,00 per evento e anno assicurativo, su presentazione fattura.																														
KASKO	<p>Garanzie di base: Verti risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altri veicoli, ribaltamento, urto, uscita di strada.</p> <p>La garanzia Kasko per danni parziali prevede scoperti e minimi come da tabella sotto riportata a seconda che la riparazione del danno venga fatta in rete o fuori rete ed in base alla zona territoriale.</p> <table><tr><th></th><th colspan="2">Riparazione in rete</th><th colspan="2">Riparazione fuori rete</th></tr><tr><th>Zone</th><th>Scoperto</th><th>Minimo</th><th>Scoperto</th><th>Minimo</th></tr><tr><td>1</td><td>10%</td><td>750</td><td>20%</td><td>1.000</td></tr><tr><td>2</td><td>10%</td><td>500</td><td>15%</td><td>750</td></tr><tr><td>3</td><td>10%</td><td>250</td><td>15%</td><td>500</td></tr><tr><td>4</td><td>10%</td><td>250</td><td>15%</td><td>500</td></tr></table> <p>In caso di danno totale e:</p> <ul style="list-style-type: none">- riacquisto presso il medesimo Ente di Vendita del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il Contraente, verranno applicati i medesimi minimi e scoperti previsti per la riparazione in rete in base alla zona territoriale. <p>L'erogazione dell'importo relativo allo scoperto applicato per riparazione in rete è subordinata:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ alla ricezione da parte della Compagnia della fattura di riacquisto entro 6 mesi dalla data del sinistro.✓ oppure alla ricezione dell'ordine di riacquisto entro 6 mesi dalla data del furto, purché seguita dall'invio della fattura di riacquisto anche se trascorso il termine dei 6 mesi sopra indicato. Il pagamento avverrà solo alla ricezione della fattura di riacquisto. <ul style="list-style-type: none">- mancato riacquisto presso il medesimo Ente di Vendita del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il Contraente, verranno applicati i medesimi minimi e scoperti previsti per la riparazione fuori rete in base alla zona territoriale. <p>La garanzia è acquistabile solo per veicoli con immatricolazione inferiore a 5 anni al momento della sottoscrizione del contratto.</p> <p>Limitazioni, esclusioni e rivalse:</p> <p>L'assicurazione non opera:</p> <ul style="list-style-type: none">• se il conducente non è abilitato alla guida, a norma delle disposizioni in vigore• per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori dalla sede stradale• per i danni a ruote, cerchioni, coperture e camere d'aria, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza• per i danni da circolazione successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato• per i danni causati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico• se il conducente si trovi in stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcolico maggiore o uguale a quello previsto dalla normativa vigente e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art.186 o 187 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni		Riparazione in rete		Riparazione fuori rete		Zone	Scoperto	Minimo	Scoperto	Minimo	1	10%	750	20%	1.000	2	10%	500	15%	750	3	10%	250	15%	500	4	10%	250	15%	500
	Riparazione in rete		Riparazione fuori rete																												
Zone	Scoperto	Minimo	Scoperto	Minimo																											
1	10%	750	20%	1.000																											
2	10%	500	15%	750																											
3	10%	250	15%	500																											
4	10%	250	15%	500																											
COLLISIONE	<p>Garanzie di base: Verti risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di Collisione con altri veicoli identificati.</p>																														

La garanzia Collisione per danni parziali prevede scoperti e minimi come da tabella sotto riportata a seconda che la riparazione del danno venga fatta in rete o fuori rete ed in base alla zona territoriale.

Zone	Riparazione in rete		Riparazione fuori rete	
	Scoperto	Minimo	Scoperto	Minimo
1	10%	750	20%	1.000
2	10%	500	15%	750
3	10%	250	15%	500
4	10%	250	15%	500

In caso di danno totale e:

- riacquisto presso il medesimo Ente di Vendita del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il Contraente, verranno applicati i medesimi minimi e scoperti previsti per la riparazione in rete in base alla zona territoriale.

L'erogazione dell'importo relativo allo scoperto applicato per riparazione in rete è subordinata:

- ✓ alla ricezione da parte della Compagnia della fattura di riacquisto entro 6 mesi dalla data del sinistro.
- ✓ oppure alla ricezione dell'ordine di riacquisto entro **6 mesi** dalla data del furto, purché seguita dall'invio della fattura di riacquisto anche se trascorso il termine dei 6 mesi sopra indicato. Il pagamento avverrà solo alla ricezione della fattura di riacquisto.
- mancato riacquisto presso il medesimo Ente di Vendita del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il Contraente, verranno applicati i medesimi minimi e scoperti previsti per la riparazione fuori rete in base alla zona territoriale.

La garanzia è acquistabile solo per veicoli con immatricolazione inferiore a 5 anni al momento della sottoscrizione del contratto.

Limitazioni, esclusioni e rivalse:

L'assicurazione non opera:

- se il conducente non è abilitato alla guida, a norma delle disposizioni in vigore
- per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori dalla sede stradale
- per i danni a ruote, cerchioni, coperture e camere d'aria, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza
- per i danni da circolazione successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato
- per i danni causati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico
- se il conducente si trovi in stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcolico maggiore o uguale a quello previsto dalla normativa vigente e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art.186 o 187 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni

GAP

Garanzie di base: Verti liquiderà all'Assicurato, nei casi di perdita totale del veicolo, un importo pari ad una percentuale della differenza tra il valore d'acquisto e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro (differenza indennizzabile).

In caso di acquisto della garanzia GAP in aggiunta al pacchetto di garanzie, la durata del pacchetto non potrà avere durata inferiore alla durata selezionata per la garanzia GAP.

La garanzia GAP:

- in caso di perdita totale del veicolo dovuta ad eventi coperti dalle garanzie Eventi naturali e vandalici, è previsto uno scoperto, per ciascun sinistro, del 10% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 250,00 per le Zone III e IV. Relativamente alle Zone territoriali I e II, lo scoperto si intende elevato al 20% con il minimo di € 500,00
- in caso di Perdita totale del veicolo dovuta ad eventi coperti dalla garanzia Collisione, è previsto uno scoperto, per ciascun sinistro, del 10% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 250,00
- in caso di perdita totale del veicolo dovuta ad eventi coperti dalla garanzia Kasko, è previsto uno scoperto, per ciascun sinistro, del 15% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 500,00
- in caso di perdita totale del veicolo dovuta ad eventi coperti dalla garanzia furto o incendio è previsto uno scoperto, per ciascun sinistro, del 10% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 250,00

	<p>L'elenco delle zone territoriali è consultabile al paragrafo 7. RIPARTIZIONE TERRITORIALE delle Condizioni di Assicurazione.</p> <p>AVVERTENZA: Se al momento del sinistro il dispositivo antifurto indicato nella sezione del DIP “Che cosa non è assicurato?” non fosse stato installato o funzionante oppure non fossero stati rispettati fedelmente i termini fissati e concordati dalla casa costruttrice dell'antifurto quali, a mero titolo esemplificativo, quelli relativi alle verifiche e revisioni dell'apparato, non verrà erogato da parte della Compagnia alcun indennizzo.</p> <p>Qualora sia operante la garanzia GAP, a seguito di Perdita totale dopo 12 mesi dalla prima immatricolazione in caso di dispositivo Satellitare o 6 mesi dalla prima immatricolazione in caso di dispositivo Elettronico o Immobilizer, dalle ore 00.00 del primo giorno del tredicesimo o settimo mese successivo all'immatricolazione, la Compagnia liquiderà all'Assicurato un importo pari ad una percentuale della differenza tra il valore d'acquisto e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro: tale percentuale varierà in funzione dell'annualità di copertura assicurativa secondo la seguente tabella:</p> <table data-bbox="432 645 1358 891"> <tr> <th>Periodo di accadimento del sinistro dall'immatricolazione</th><th>% della differenza tra il valore d'acquisto e il valore commerciale</th></tr> <tr> <td>entro 12 mesi</td><td>75%</td></tr> <tr> <td>tra 12 a 24 mesi</td><td>50%</td></tr> <tr> <td>Oltre 24 mesi</td><td>25%</td></tr> </table> <p>L'indennizzo, comunque, non potrà mai essere superiore alla differenza tra il valore d'acquisto del veicolo e quanto hai eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso sinistro, al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, inclusi gli importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - derivanti da altre garanzie acquistate o da altra polizza avente pari contenuto e sottoscritta, dal Contraente o da soggetto diverso, per assicurare lo stesso veicolo - ricevuti a titolo di risarcimento di danno da circolazione su polizza R.C. auto 	Periodo di accadimento del sinistro dall'immatricolazione	% della differenza tra il valore d'acquisto e il valore commerciale	entro 12 mesi	75%	tra 12 a 24 mesi	50%	Oltre 24 mesi	25%
Periodo di accadimento del sinistro dall'immatricolazione	% della differenza tra il valore d'acquisto e il valore commerciale								
entro 12 mesi	75%								
tra 12 a 24 mesi	50%								
Oltre 24 mesi	25%								
ASSISTENZA STRADALE (garanzia opzionale)	<p>Garanzie di Base: La garanzia Assistenza stradale include gli interventi di traino, dell'officina mobile e le spese di rimessaggio.</p> <p>Limitazioni, esclusioni e rivalse: Alcune coperture incluse nella garanzia Assistenza stradale prevedono l'applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato.</p> <p>PRINCIPALI ESCLUSIONI: Dalla garanzia sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche, relative prove e allenamenti b) uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo c) stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi d) terremoti, vandalismo o, per le Prestazioni che prevedono espressamente l'accadimento in copertura, atti vandalici di massa e qualsiasi sconvolgimento della natura che coinvolgano una pluralità di veicoli, ovvero eventi di carattere eccezionale e/o di particolare entità aventi caratteristiche di calamità naturale dichiarata dalle autorità competenti; e) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.) f) dolo dell'Assicurato, compreso il suicidio o il tentato suicidio, abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. <p>Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.</p>								



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
----------------	--



Ci sono limiti di copertura?

FURTO E INCENDIO

Le garanzie Furto o Incendio per danni parziali, prevedono scoperti e minimi come da tabelle sotto riportate a seconda della tipologia di antifurto installato sul veicolo, a seconda che la riparazione del danno venga fatta in rete o fuori rete ed in base alla zona territoriale.

Antifurto Satellitare	Riparazione in rete		Riparazione fuori rete	
	Scoperto	Minimo	Scoperto	Minimo
Zone 1	5%	500	5%	750
Zone 2	5%	500	5%	750
Zone 3	5%	500	5%	750
Zone 4	5%	500	5%	750

Antifurto Elettronico/Meccanico	Riparazione in rete		Riparazione fuori rete	
	Scoperto	Minimo	Scoperto	Minimo
Zone 1	15%	750	20%	1.000
Zone 2	10%	500	15%	750
Zone 3	10%	250	15%	750
Zone 4	10%	250	15%	750

Antifurto Immobilizer	Riparazione in rete		Riparazione fuori rete	
	Scoperto	Minimo	Scoperto	Minimo
Zone 1	15%	750	25%	2.000
Zone 2	15%	750	20%	1.000
Zone 3	10%	250	20%	1.000
Zone 4	10%	250	20%	1.000

In caso di danno totale e:

- riacquisto presso il medesimo Ente di Vendita del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il Contraente, verranno applicati i medesimi minimi e scoperti previsti per la riparazione in rete in base alla zona territoriale e al dispositivo presente sul veicolo assicurato.
L'erogazione dell'importo relativo allo scoperto applicato per riparazione in rete è subordinata:
 - ✓ alla ricezione da parte della Compagnia della fattura di riacquisto entro 6 mesi dalla data del furto
 - ✓ oppure alla ricezione dell'ordine di riacquisto entro **6 mesi** dalla data del furto, purché seguita dall'invio della fattura di riacquisto anche se trascorso il termine dei 6 mesi sopra indicato. Il pagamento avverrà solo alla ricezione della fattura di riacquisto.
- mancato riacquisto presso il medesimo Ente di Vendita del veicolo assicurato o comunque convenzionato con il Contraente, verranno applicati i medesimi minimi e scoperti previsti per la riparazione fuori rete in base alla zona territoriale e al dispositivo presente sul veicolo assicurato.

RICORSO TERZI DA INCENDIO

Garanzia di base: Verti risponde dei danni diretti e materiali cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall'incendio del veicolo assicurato. Tale estensione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi stipulata ai sensi del decreto legislativo 7/09/2005 n.209.

Limitazioni, esclusioni e rivalse: la garanzia risponde, purché sia attiva sul veicolo anche l'assicurazione per la Responsabilità Civile, sino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro e non prevede alcuno scoperto a carico dell'Assicurato.

Sono comunque esclusi i danni causati da scoppio non seguito da incendio nonché quelli alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

La compagnia, pertanto, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza dell'evento di cui sopra, risponde fino alla concorrenza della somma assicurata.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Garanzia di base: Verti indennizza per infortuni che determinino la morte o l'invalidità permanente, avvenuti in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e mentre il conducente si trova a bordo del veicolo medesimo.
Sono compresi gli infortuni avvenuti in caso di fermata forzata durante le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia, derivanti da imperizia o negligenza e subiti in stato di maleore, vertigini o incoscienza.

Limitazioni, esclusioni e rivalse:

La garanzia viene prestata con massimali non cumulabili, in caso di Morte ed Invalidità Permanente, pari a € 50.000,00.

La garanzia Infortuni conducente prevede una franchigia del 3% in caso di invalidità permanente di grado pari o inferiore al 3% del totale; se l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 3% si intende aumentata al 5% quando il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori. Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata. Qualora la percentuale d'invalidità accertata risultasse superiore al 70% si procederà ad indennizzare l'intera somma assicurata.
In caso di morte, qualora il conducente al momento del sinistro non avesse utilizzato i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.

ESCLUSIONI

Non rientrano nella copertura gli infortuni subiti dal Conducente:

- a) non abilitato alla guida, secondo le norme e le disposizioni in vigore
- b) che guidi senza avere a fianco una persona abilitata a svolgere funzioni di istruttore, ai sensi della vigente Legge, nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida
- c) che si trovi in stato di ebbrezza, presenti un tasso alcolemico maggiore o uguale a quello previsto dalla normativa vigente, sia sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 o 187 del Codice della Strada
- d) in conseguenza di proprie azioni delittuose o nel caso in cui utilizzi il veicolo contro la volontà del Proprietario
- e) a seguito di partecipazione a imprese temerarie
- f) in conseguenza di azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto
- g) a seguito di sviluppo di energia nucleare, controllato o non controllato
- h) in caso di suicidio o tentato suicidio
- i) in fase di salita e discesa dalla vettura
- l) che comportano un'invalidità permanente pari o inferiore al 3%.
- m) mentre si trova alla guida del veicolo durante la partecipazione a gare e competizioni sportive e relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara oppure quando guida il veicolo su piste o circuiti privati



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro: In caso di sinistro l'Assicurato deve telefonare al numero dedicato 02. 36617151 dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 20.00 oppure scrivere all'indirizzo email denuncia.verti@verti.it entro 5 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza.</p> <p>In alternativa, l'Assicurato deve inviare comunicazione scritta a Verti Assicurazioni S.p.A. Casella Postale 17026 Via Pindaro, 29 - 20128 Milano a mezzo lettera raccomandata, specificando la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto e gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo assicurato.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: Per le prestazioni della garanzia Assistenza stradale: Mapfre Asistencia Italia, Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI),</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni. Nel caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato, il diritto al risarcimento si prescriverà nel termine più lungo eventualmente previsto dalla norma penale.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>In caso di sinistro da Furto, Incendio, Collisione, Kasko con danno totale, i pagamenti degli indennizzi, quando dovuti, saranno effettuati a favore del proprietario del veicolo.</p> <p>In caso di danno relativo alle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto, Verti si impegna a formulare congrua offerta per l'indennizzo del danno oppure a comunicare i motivi del suo diniego entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria a liquidare il sinistro, verificata l'operatività della garanzia e compiuti i debiti accertamenti. Verti si impegna altresì a effettuare il pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato. In caso di contenzioso civile, l'indennizzo verrà erogato secondo quanto disposto in sentenza dal giudice e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.</p>

	In caso di sinistro pagabile a termini di polizza, conseguente a danni parziali, i pagamenti degli indennizzi saranno effettuati a favore del proprietario o del locatario in presenza di fattura di riparazione a lui intestata.
--	---



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La copertura ha durata annuale o poliennale. Il contratto non prevede il tacito rinnovo.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è dedicato a privati/aziende proprietari di automobili, che vogliono tutelare il proprio bene e che acquistano il veicolo tramite dealer convenzionati con il Contraente.



Quali costi devo sostenere?

L'importo corrisposto include le commissioni percepite dal contraente pari al 15% del premio imponibile, a carico dell'assicurato.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per contattare l'Ufficio Reclami il form dedicato disponibile nell'apposita sezione reclami del sito www.verti.it ; in alternativa invia una lettera a: Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). Ricorda di specificare sempre il numero di polizza, il numero di preventivo o di sinistro. Puoi anche utilizzare il modulo facsimile di reclamo all'Impresa, reperibile sul sito web www.ivass.it/consumatori , alla sezione Reclami, consultando l'apposita Guida. Il termine massimo per il riscontro al reclamo è pari a 45 giorni.
All'IVASS	Se non sei soddisfatto dell'esito della tua richiesta o se ricevi risposta tardiva puoi rivolgerti all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Puoi fare ricorso alla mediazione per le controversie in materia di contratti assicurativi (Legge n.98 del 9/08/2013, che converte e modifica il Decreto Legge n.69 del 21/06/2013). In questo caso, devi depositare la domanda presso un Organismo di mediazione, nel luogo del giudice territorialmente competente, tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it
Negoziazione assistita	Non prevista.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>ARBITRATO IRRITUALE:</p> <p>a) Per le garanzie Incendio e Furto, Eventi naturali, Eventi sociopolitici e Atti vandalici, Rottura cristalli, Collisione, Kasko:</p> <p>In caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Verti e dall'assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l'assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Verti e dell'assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.</p> <p>b) Per la garanzia Infortuni del conducente:</p> <p>Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente sono demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio consulente; la spesa del terzo arbitro è a carico di Verti e dell'assicurato in parti uguali.</p> <p>E' possibile in ogni caso rivolgersi all'autorità giudiziaria.</p> <p>Procedura FIN-NET: in caso di liti transfrontaliere, puoi presentare reclamo direttamente al sistema estero competente nel quale ha sede la Compagnia di assicurazione che ha stipulato il contratto: consulta il sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net Puoi attivare la procedura FIN-NET direttamente dal sito http://www.ec.europa.eu/fin-net o rivolgendoti all'IVASS, la quale provvederà a sua volta all'inoltro alla Compagnia estera competente, dandone notizia al reclamante.</p>

Per questo contratto la Compagnia non dispone di un'area internet riservata all'Assicurato (così detta Home insurance), pertanto dopo la sottoscrizione non potrai consultare tale area, né utilizzarla per gestire telematicamente il contratto medesimo.

GLOSSARIO

Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini "tecnici" che compaiono all'interno del Set Informativo.

Accessori di serie

Installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonovisivi e gli airbags dotazione di serie

Aderente: soggetto che aderisce alla Polizza Collettiva

Alienazione del veicolo

Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo

Antifurto elettronico

Sistema elettronico azionato da telecomando, installato professionalmente, in grado di bloccare l'avviamento e contemporaneamente far suonare un allarme di effrazione. Sistemi più evoluti possono prevedere sensori volumetrici per l'abitacolo, sensori di movimento vettura o sollevamento. Non è previsto collegamento alla centrale operativa.

Antifurto meccanico

Congegno meccanico applicato alla colonna di sterzo in grado di bloccare la rotazione una volta inserito. L'attivazione dell'antifurto avviene mediante l'utilizzo di una delle chiavi in dotazione con l'apparato.

Antifurto satellitare

Antifurto che impiega le tecnologie che utilizzano i satelliti artificiali o la radiofrequenza per la trasmissione dei segnali.

Apparecchi fonovisivi

Radio, radiotelefon, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo

Assicurato

Ciascun soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, che ha stipulato il contratto di finanziamento o leasing con il Contraente che ha aderito alla polizza collettiva sottoscrivendo il modulo di adesione.

Assicurazione

Garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1882 del Codice Civile

Azione del fulmine

Effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera

Beneficiario

Persona alla quale deve essere pagata la somma prevista dal contratto

Codice delle assicurazioni

Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private" e successivi regolamenti di esecuzione

Compagnia

Verti Assicurazioni S.p.A

Contraente

AllianceInsayBroker S.p.A., che stipula la polizza collettiva in qualità di contraente e la offre ai propri clienti.

Cose

Gli oggetti materiali e/o animali

Degrado

Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo.

Denuncia sinistro

Comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento che danneggi o coinvolga il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri Verti.

Ente di Vendita

Concessionario presso il quale l'Aderente ha acquistato il veicolo assicurato.

Firma elettronica Avanzata

Particolare tipo di firma elettronica che, allegando oppure connettendo un insieme di dati in forma elettronica ad un documento informatico, garantisce integrità (consentendo di rilevare se i dati sono stati successivamente modificati) e autenticità del documento sottoscritto.

Franchigia

Cifra fissa espressa in Euro, rimane a carico dell'assicurato e viene applicata sull'ammontare del danno

Furto

Il reato previsto dall'Art.624 del Codice Penale commesso da chiunque sottrae il bene assicurato a colui che lo detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri

Immobilizer

Sistema di antifurto delle automobili che, prima di consentire l'accensione del motore, chiede la verifica del codice elettronico contenuto nella chiave di accensione

Incendio

Combustione con sviluppo di fiamma

Incidente

Qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi all'autoveicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato.

Indennizzo

Importo dovuto da Verti all'assicurato in caso di sinistro ai sensi delle Condizioni di assicurazione.

Massimale

Somma fino alla concorrenza della quale la garanzia e/o la prestazione prevista viene prestata.

Modello CAI: Constatazione Amichevole Incidente:

Modulo da compilare in caso di incidente da Responsabilità Civile Auto per indicare i dati dei veicoli e delle persone coinvolte nel sinistro con le relative dinamiche.

Modulo di adesione

La dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato mediante la quale aderisce alla Polizza Collettiva e che contiene le dichiarazioni rilevanti ai fini dell'Assicurazione e che può essere sottoscritto anche con firma elettronica avanzata o qualificata con OTP (art. 62 Regolamento IVASS 40/2018)

Optional

Installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, esclusi gli apparecchi fonovisivi e gli airbags.

Perdita Totale

Furto totale senza ritrovamento, l'incendio totale e i danni parziali in caso di riparazione antieconomica, ovvero quando il valore del danno supera il valore commerciale del veicolo

Polizza Collettiva

Polizza stipulata tra Contraente e Assicurato disciplinata dal Set Informativo.

Premio

Importo complessivamente dovuto dal Contraente/assicurato a Verti.

Prezzo d'Acquisto

Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto.

Proprietario

Intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina

Sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

Relitto

Quanto rimane del veicolo in caso di danno antieconomico.

Rete

Centri convenzionati con Verti o appartenenti alla rete dei concessionari convenzionati con la Contraente.

Rischio

Probabilità che si verifichi il sinistro

Scoperto

Importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

Sinistro o caso assicurativo

Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

Verti Assicurazioni S.p.A.

Somma assicurata

Importo, indicato sul modulo di adesione, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito.

Surrogazione

Diritto che Verti ha di sostituirsi all'assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato.

Valore a Nuovo

Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del veicolo comprensivo di optional se assicurati.

Valore Commerciale

Quotazione riportata dalla rivista specializzata "Quattroruote" o in caso di cessazione della sua pubblicazione la quotazione media del mercato.

Vandalismo

Atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.

Veicolo

Mezzo descritto nel modulo di adesione e identificato dal numero di targa.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CAPITOLO 1

NORME GENERALI e DANNI AL VEICOLO

Le Condizioni di Assicurazione Auto Verti sono seguite dall'Informativa Privacy ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

1.1. PERFEZIONAMENTO ED ESTINZIONE DEL CONTRATTO

La copertura assicurativa ha effetto dalla data presente sul documento Conferma di copertura rilasciato dalla Contraente ed è valida per la durata indicata sul Modulo di adesione.

In caso di cessazione del rischio per vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione, cessazione pubblica circolazione, Verti rimborsa, per il tramite del Contraente, il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla mensilità successiva alla data di alienazione del veicolo e la copertura risulta risolta.

In caso di estinzione anticipata della copertura a seguito di danno totale, Verti rimborsa, per il tramite del Contraente, il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dall'annualità successiva alla data del sinistro.

In caso di vendita del veicolo è data facoltà all'acquirente, previa comunicazione da parte della Contraente a Verti dei dati del nuovo proprietario, di proseguire nel contratto per il periodo di copertura residua. La nuova copertura assicurativa avrà validità dalla data di consegna del veicolo fino alla data di scadenza indicata sul modulo di adesione.

L'acquirente che subentra nel contratto sarà tenuto al pagamento del premio relativo al periodo compreso tra la consegna del veicolo e la scadenza indicata sul modulo di adesione. Il premio verrà inoltre aggiornato sulla base dei dati del nuovo proprietario.

La singola adesione non è soggetta ad alcun rinnovo automatico.

1.2. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate sul Modulo di Adesione.

Le coperture assicurative offerte sono: Furto e Incendio totale, Furto e Incendio totale e parziale - Ricorso Terzi da Incendio – Infortuni del Conducente - Eventi Naturali - Vandalici - Rottura Cristalli - Garanzie Aggiuntive - Gap - Collisione – Kasko – Assistenza stradale .

Pacchetto White: Furto e Incendio totale e parziale – Ricorso Terzi da Incendio – Infortuni del Conducente.

Pacchetto Purple: Furto e Incendio totale e parziale – Ricorso Terzi da Incendio – Infortuni del Conducente - Vandalici – Rottura Cristalli – Garanzie Aggiuntive.

Pacchetto Blue: Furto e Incendio totale e parziale – Ricorso Terzi da Incendio – Infortuni del Conducente - Vandalici – Rottura Cristalli – Garanzie Aggiuntive – Eventi Naturali.

Pacchetto Green: Furto e Incendio totale e parziale – Ricorso Terzi da Incendio – Infortuni del Conducente - Vandalici – Rottura Cristalli – Garanzie Aggiuntive – Eventi Naturali – Collisione.

Pacchetto Orange: Furto e Incendio totale e parziale – Ricorso Terzi da Incendio – Infortuni del Conducente - Vandalici – Rottura Cristalli – Garanzie Aggiuntive – Eventi Naturali – Kasko.

Pacchetto Purple + Gap: Furto e Incendio totale e parziale – Ricorso Terzi da Incendio – Infortuni del Conducente - Vandalici – Rottura Cristalli – Garanzie Aggiuntive – Gap.

Pacchetto Blue + Gap: Furto e Incendio totale e parziale – Ricorso Terzi da Incendio – Infortuni del Conducente - Vandalici – Rottura Cristalli – Garanzie Aggiuntive – Eventi Naturali – Gap.

Pacchetto Green + Gap: Furto e Incendio totale e parziale – Ricorso Terzi da Incendio – Infortuni del Conducente - Vandalici – Rottura Cristalli – Garanzie Aggiuntive – Eventi Naturali – Collisione – Gap.

Pacchetto Orange + Gap: Furto e Incendio totale e parziale – Ricorso Terzi da Incendio – Infortuni del Conducente - Vandalici – Rottura Cristalli – Garanzie Aggiuntive – Eventi Naturali – Kasko – Gap.

Il massimale è la somma fino alla concorrenza della quale la garanzia e/o la prestazione prevista viene prestata.

Lo scoperto è una somma che rimane a carico dell'assicurato, espressa in percentuale, definibile solo dopo la quantificazione del danno:

esempio:

ammontare del danno € 1.000,00, scoperto 10%

il rimborso sarà pari ad € 900,00, ovvero l'ammontare del danno detratta la percentuale di scoperto

La franchigia viene identificata con una cifra fissa espressa in Euro, rimane a carico dell'assicurato e viene applicata sull' ammontare del danno.

Esempio:

ammontare del danno € 1.000,00, franchigia € 250,00

il rimborso sarà pari € 750,00, ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia

Il comportamento di franchigia, minimo e scoperto è identico per tutte le garanzie che prevedono la loro applicazione.

1.3.PREMI

Il premio da corrispondere alla Compagnia viene calcolato su base territoriale ed in funzione della durata della polizza e del valore del veicolo da assicurare.

L'importo corrisposto è inclusivo delle commissioni percepite dal contraente pari al 15% del premio imponibile a carico dell'assicurato. Premio Imponibile = Valore veicolo x Tasso x Durata

AVVERTENZE:

- Il tasso CVT è definito in funzione della durata della polizza e della area territoriale di residenza del proprietario.

- Qualora il contratto assicurativo venga risolto, Verti rimborserà all'Assicurato la parte di premio imponibile pagato e non goduto.

- In caso di estinzione anticipata del contratto a seguito di danno totale, Verti rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dall'annualità assicurativa successiva alla data dell'evento che ha causato il danno totale.

- In caso di cessazione del rischio (per vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione, cessazione pubblica circolazione), Verti rimborsa il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla mensilità successiva alla data di alienazione del veicolo e la copertura risulta risolta.

In tutti i casi sopra indicati il rimborso avverrà per il tramite del Contraente.

AVVERTENZA:

Nessuna integrazione o rimborso verrà richiesta o evasa per il cambio di residenza, ma in caso di Sinistro verranno applicati scoperti e minimi relativi alla nuova zona di residenza, nel caso in cui in tale zona Verti offra le garanzie previste nel contratto.

Nel caso in cui nella nuova zona di residenza la Compagnia non offrisse le coperture assicurative previste nel contratto, il contratto verrà risolto.

Per le zone territoriali, vedi paragrafo 1.13 delle condizioni di assicurazione.

1.4. RIVALSE

Non sono previste rivalse.

1.5. DIRITTO DI RECESSO: clausola di ripensamento

L'aderente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza, avvenuta con il pagamento del premio. La richiesta di recesso deve essere inoltrata tramite comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. a AllianceInsay Broker S.p.A. Piazza Bologna, 49 – 00162 Roma. Alla ricezione di tale richiesta Verti, per il tramite del Contraente, provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta.

1.6. REGIME FISCALE

Alle garanzie presenti in contratto si applica il regime fiscale indicato nella tabella seguente:

GARANZIE	IMPOSTE
INCENDIO E FURTO	13,50%
EVENTI NATURALI	13,50%
ATTI VANDALICI	13,50%
CRISTALLI	13,50%
COLLISIONE	13,50%
KASKO	13,50%
GAP	13,50%
INFORTUNI	2,5 %
ASSISTENZA STRADALE	10,00 %

INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

1.7 MODALITA' PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

I termini per la liquidazione o il pagamento dei danni sono indicati nel DIP Aggiuntivo.

Foro competente sarà quello del luogo di residenza dell'assicurato o della sede legale dell'assicurato.

Documentazione richiesta in caso di sinistro:

- In caso di furto o rapina: originale o copia della denuncia inoltrata all'Autorità competente; qualora il furto si verifichi all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'autorità straniera anche all'Autorità Italiana e inviare i documenti indicati al punto 5
- In caso di atti vandalici: originale o copia della denuncia inoltrata all'Autorità competente e, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco
- In caso di eventi naturali: Modulo denuncia di sinistro, completo di Codice IBAN per l'eventuale accredito dell'indennizzo (IBAN non richiesto per evento grandine).
- In caso di incendio: originale o copia della denuncia inoltrata all'Autorità competente e, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco e inviare i documenti indicati al punto 5. Qualora l'evento si sia verificato all'estero, la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera, anche a quella italiana
- In caso di Furto senza ritrovamento o incendio totale del veicolo assicurato, alla denuncia devono essere allegati:
 - Copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato
 - Estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso
 - Tutte le chiavi originali del veicolo fornite dalla casa costruttrice e sistema elettronico di avviamento; eventuali codici o altri dispositivi di sicurezza delle chiavi forniti dalla casa costruttrice;

- Certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso
 - Certificato di installazione e corretto funzionamento del dispositivo antifurto (solo per Satellitare)
 - Documentazione attestante la presenza sul veicolo del dispositivo solo in caso di dispositivo antifurto Elettronico/Meccanico o Immobilizer
6. In caso di Collisione o Kasko:
- Copia della patente del conducente del veicolo al momento del sinistro
 - Modulo CAI in originale firmato, se è stato compilato
 - Verbale delle Autorità se intervenute
 - Copia fattura di acquisto del veicolo assicurato (solo in caso di danno totale: distruzione totale del mezzo o riparazione antieconomica).
7. In caso di indennizzo con riacquisto l'erogazione dell'importo relativo allo scoperto applicato è subordinata:
- alla ricezione da parte della Compagnia della fattura di riacquisto entro 6 mesi dalla data del furto
 - oppure alla ricezione dell'ordine di riacquisto entro 6 mesi dalla data del furto, purché seguita dall'invio della fattura di riacquisto anche se trascorso il termine dei 6 mesi sopra indicato. Il pagamento avverrà solo alla ricezione della fattura di riacquisto.
8. In caso di furto parziale: Verti, prima di corrispondere l'indennizzo del danno, ha facoltà di richiedere la fattura attestante la riparazione/ripristino del veicolo.
9. I documenti indicati al punto 1 e al punto 5, in caso di GAP.

La Compagnia in caso di pendenza di procedimenti giudiziari, nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, ha facoltà di richiedere il previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta, prima di corrispondere il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso, il tutto ex art. 34 ter D.L. n.1/2012.

La Compagnia richiede, in caso di Furto totale, che l'assicurato fornisca:

- Una procura notarile a vendere per consentire a Verti di venire in possesso del veicolo assicurato ritrovato e successivamente di poter provvedere alla sua alienazione
- Un'autorizzazione a trattenere il ricavato derivante da suddetta alienazione.

1.8. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Per la determinazione dell'ammontare del danno valgono i criteri di seguito indicati:

Relativamente alle garanzie Furto o Incendio totali, Collisione o Kasko con danno totale, GAP con danno totale compresi i casi di danno parziale con perdita totale:

- valore a nuovo se il sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato se provvisto di antifurto satellitare;
- valore a nuovo se il sinistro si verifica nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato se provvisto di antifurto elettronico/meccanico o immobilizer

Successivamente, l'importo indennizzabile si determina in base alla quotazione Quattroruote o, in assenza, in base alla quotazione media di mercato con riferimento al mese di accadimento dell'evento, maggiorata del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie e optionals.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato il caso in cui le spese di riparazione raggiungano o superino il 90% del valore del veicolo al momento del sinistro.

Relativamente alle garanzie Furto o Incendio con danno parziale, Collisione e Kasko con danno parziale, Eventi Naturali e Vandalici con danno parziale e Rottura Cristalli, l'assicurazione è prestata nella forma valore a nuovo e pertanto dal costo della riparazione che comporti sostituzione di parti del veicolo assicurato danneggiate o sottratte, non verrà dedotto il deprezzamento delle stesse per effetto della loro usura o vetustà al momento del sinistro ad eccezione di: ammortizzatori, pneumatici, batterie, filtri, dischi freni ed accessori

non di serie ed in ogni caso l'indennizzo non potrà essere superiore al valore del veicolo assicurato al momento del sinistro determinato come sopra.

In caso di danno parziale si conviene che non verrà applicata la regola proporzionale per sottoassicurazione qualora il veicolo risulti assicurato per un valore almeno uguale e comunque non inferiore a quello di fattura.

Esempio: in caso di

- sinistro con danno parziale pari a 1.000 €
 - valore del veicolo al momento del sinistro pari a 10.000 €
 - valore indicato in fattura pari a 5.000 €
- non verrà applicata la regola proporzionale per sottoassicurazione del 50% che ridurrebbe l'indennizzo a 500 €.

Nel caso l'Assicurato richieda l'indennizzo di accessori (stabilmente fissati al veicolo assicurato) dovrà inviare all'ufficio sinistri originale o copia della fattura d'acquisto del veicolo assicurato indicanti la presenza ed il valore degli accessori stessi.

In caso di danno grave, in cui la riparazione del veicolo danneggiato risulti antieconomica (valore del danno che superi il 90% del valore del veicolo al momento del sinistro), la compagnia provvederà a far valutare il valore del relitto tramite un'asta via web.

Il valore del relitto così quantificato sarà detratto dall'indennizzo da erogare. Il cliente avrà la possibilità di gestire in proprio il relitto stesso oppure di venderlo alla Società che avrà offerto l'importo più elevato durante l'asta. Tale Società si occuperà del ritiro del relitto a proprie spese direttamente presso il luogo ove si trova il veicolo danneggiato e provvederà contestualmente al pagamento al proprietario dell'auto dell'importo offerto.

1.9. LIMITI DI INDENNIZZO

L'indennizzo non può mai essere superiore alla somma assicurata.

In caso di danno totale, la somma indennizzabile si intende per sinistro/annualità assicurativa.

Per Somma assicurata si intende il valore di fattura del veicolo assicurato come risultante sul modulo di adesione.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo assicurato in occasione della riparazione.

1.10. PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI - BENEFICIARIO

In caso di sinistro da Furto, Incendio, Collisione, Kasko, GAP con danno totale i pagamenti degli indennizzi, quando dovuti, saranno effettuati a favore del proprietario del veicolo trascorsi almeno 30 giorni dalla presentazione alla Società della documentazione di cui al precedente art. 1 – Modalità per la denuncia del sinistro.

1.11. RECUPERI

L'Assicurato è tenuto ad informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del veicolo assicurato rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato, qualora non abbia rilasciato alla Compagnia la procura a vendere, si impegna a porre in atto le procedure necessarie per consentire alla stessa di venire in possesso del veicolo assicurato ritrovato e successivamente provvedere alla sua alienazione, autorizzandola a trattenerne il ricavato; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le Parti secondo i rispettivi interessi.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto eventualmente recuperato: in questo caso si procederà a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

1.12. CEDIBILITA' E TRASFERIBILITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie assicurative sono trasferibili su altro veicolo acquistato dal medesimo proprietario in sostituzione di quello indicato sul modulo di adesione o, in caso di trasferimento di proprietà del veicolo,

previa tempestiva comunicazione da parte della Contraente su altra persona fisica o giuridica.

In caso di trasferimento della residenza dell'assicurato all'estero non è possibile invece mantenere attive le garanzie assicurative ed il contratto andrà risolto con conseguente rimborso del premio pagato e non goduto.

1.13. RIPARTIZIONE TERRITORIALE

La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato come segue:

ZONE TERRITORIALI	
ZONA I	Puglia (esclusa LE) + CE + NA
ZONA II	CT + LE + MI + RM + VV
ZONA III	Sicilia (escluse CT, CL, AG) + AL + AV + BN + FR + KR + SA + TO + VB + VC
ZONA IV	Abruzzo, Basilicata, Calabria (escluse KR e VV) + Emilia Romagna + Friuli Venezia Giulia + Lazio (escluse FR e RM) + Liguria + Lombardia (esclusa MI) + Marche + Molise + AT + BI + CN + NO + Sardegna + AG + CL + Toscana + Trentino Alto Adige + Umbria + Valle d'Aosta + Veneto

1.14. IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'assicurato le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto.

1.15. DIRITTO D'ACCESSO AGLI ATTI D'IMPRESA

Verti, ai sensi del decreto ministeriale n. 191/2008, provvede a gestire la richiesta di accesso agli atti d'impresa, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, inviando copia dei documenti tramite lettera raccomandata alla residenza del contraente e dell'assicurato.

1.16. RECLAMI

Ricordiamo che è sempre consigliabile, prima di inoltrare reclamo, rivolgersi al **Servizio Clienti** disponibile:

- al numero **02.36617151** per telefonate dall'estero, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 20.00
- all'indirizzo email denuncia.verti@verti.it
- al fax **011 19815138**

In alternativa, eventuali comunicazioni scritte possono essere inoltrate a **Verti Spa Casella Postale 17026 Via Pindaro, 29 - 20128 Milano**.

Nel caso l'Assicurato fosse insoddisfatto del servizio offerto e volesse presentare reclamo, è possibile inoltrarlo attraverso:

- form dedicato disponibile nell'apposita sezione reclami del Sito www.verti.it
- posta all'indirizzo Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta 16 - 20093 Cologno Monzese (MI).

In assenza di riscontro entro 45 giorni o nel caso questo non fosse ritenuto soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), allegando la documentazione relativa al reclamo presentato alla Compagnia. Le informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e l'apposito modello da utilizzare sono reperibili sul sito www.ivass.it/Consumatori, alla sezione Reclami.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 46 del 5 maggio 2016, indichiamo di seguito le specifiche sulla modalità di gestione dei reclami relativi al comportamento degli Intermediari Assicurativi. Reclami relativi al comportamento degli Intermediari Assicurativi anche a titolo accessorio (iscritti in Sezione A o F del RUI) e dei loro dipendenti e collaboratori

Verti gestirà i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli Agenti di cui si avvale e degli Intermediari a titolo accessorio

che operano su incarico della stessa Compagnia per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Reclami relativi al comportamento degli altri Intermediari Assicurativi (Iscritti in Sezione B e D del RUI) e loro dipendenti e collaboratori

I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Broker e Banche) coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente.

Qualora il reclamo dovesse pervenire a Verti, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché analizzi il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

CAPITOLO 2 INFORTUNI DEL CONDUCENTE

2.1. Oggetto

Verti indennizza l'Assicurato, alle condizioni descritte qui di seguito, per gli infortuni che determinino la morte o l'invalidità permanente, occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e mentre il Conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo.

L'assicurazione comprende anche gli infortuni:

- » avvenuti in caso di fermata, durante le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia
- » derivanti da imperizia o negligenza
- » subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza.

2.2. Delimitazioni della copertura

Non rientrano nella copertura gli infortuni subiti dal Conducente:

- a) non abilitato alla guida, secondo le norme e le disposizioni in vigore
- b) che guidi senza avere a fianco una persona abilitata a svolgere funzioni di istruttore, ai sensi della vigente Legge, nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida
- c) che si trovi in stato di ebbrezza, presenti un tasso alcolemico maggiore o uguale a quello previsto dalla normativa vigente, sia sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 o 187 del Codice della Strada
- d) in conseguenza di proprie azioni delittuose o nel caso in cui utilizzi il veicolo contro la volontà del Proprietario
- e) a seguito di partecipazione a imprese temerarie
- f) in conseguenza di azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto
- g) a seguito di sviluppo di energia nucleare, controllato o non controllato
- h) in caso di suicidio o tentato suicidio
- i) in fase di salita e discesa dalla vettura
- l) che comportano un'invalidità permanente pari o inferiore al 3%.
- m) mentre si trova alla guida del veicolo durante la partecipazione a gare e competizioni sportive e relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara oppure quando guida il veicolo su piste o circuiti privati

2.3. Criteri di indennizzabilità

Sono indennizzabili le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, come se l'evento avesse colpito un soggetto fisicamente integro e sano. Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti, concorrenti o sopravvenute all'infortunio.

2.4. Indennizzo in caso di morte

Verti corrisponde la somma assicurata agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, se la morte si verifica entro 2 anni dal giorno del sinistro, anche successivamente alla scadenza della polizza; nel caso in cui, invece, il Conducente morisse successivamente al pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente, gli eredi del Conducente hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte e quello già pagato per l'invalidità permanente.

L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello d'invalidità permanente.

Qualora il Conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.

2.5. Indennizzo in caso di invalidità permanente

L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d'invalidità accertata e in base alle percentuali contenute nella seguente tabella 1. ANIA.

Nei casi di menomazioni non considerate in tabella, i postumi si devono valutare con riferimento alla riduzione della capacità generica di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella.

In caso di mancinismo, saranno applicate al lato sinistro le percentuali previste per il lato destro. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

La garanzia è offerta con una franchigia pari al 3% pertanto nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari o inferiore al 3% del totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. In caso di infortunio con invalidità permanente di grado superiore al 3% del totale, la franchigia del 3% verrà aumentata al 5% se il Conducente, al momento del sinistro, utilizza i presidi di sicurezza obbligatori.

Esempio: infortunio con invalidità permanente pari al 2%:

- » non è previsto alcun indennizzo

Esempio: infortunio con invalidità permanente pari al 10% è previsto un indennizzo:

- » pari al 7% se il Conducente, al momento del sinistro, utilizza i presidi di sicurezza obbligatori;
- » pari al 5% se il Conducente, al momento del sinistro, non utilizza i presidi di sicurezza obbligatori.

Qualora il Conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata. Nel caso in cui la percentuale d'invalidità accertata risultasse superiore al 70%, si procederà ad indennizzare l'intera somma assicurata.

2.6 Controversie – Arbitrato

Le controversie di natura medica sul grado d'invalidità permanente possono essere demandate per iscritto a un Collegio di 3 medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le Parti.

MENOMAZIONI	% invalidità permanente		
	Arto dominante		Arto non dominante
Perdita della facoltà visiva di un occhio		25	
Cecità completa bilaterale		100	
Sordità completa monolaterale		10	
Sordità completa bilaterale		40	
Perdita completa della voce		30	
Stenosi nasale assoluta monolaterale		4	
Stenosi nasale assoluta bilaterale		10	
Perdita di un rene		15	
Perdita della milza		8	
Perdita dell'arto superiore	70		60
Perdita dell'avambraccio o della mano	60		50
Perdita di tutte le dita di una mano	60		50
Perdita del pollice	18		16
Perdita dell'indice	14		12
Perdita del medio	8		6
Perdita dell'anulare	8		6
Perdita del mignolo	12		10
Perdita della falange ungueale del pollice	9		8
Perdita della falange ungueale di un altro dito della mano		1/3 del dito	
Perdita della coscia al di sopra della sua metà		70	
Perdita della coscia al di sotto della sua metà		60	
Perdita di tutta la gamba		50	
Perdita di un piede		40	
Perdita di un alluce		5	
Perdita di ogni altro dito del piede		1	
Anchilosi dell'anca con arto in estensione e in posizione favorevole		35	
Anchilosi del ginocchio in estensione completa o quasi		25	
Paralisi completa del nervo sciatico-popliteo esterno		15	
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale cervicale		12	
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale dorsale		5	
Esiti di frattura con schiacciamento del corpo della 12 ^a vertebra dorsale		10	
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale lombare		10	
Esiti di frattura di una vertebra sacrale		3	
Esiti di frattura coccigea con callo deforme e dolente		5	
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo		2	

CAPITOLO 3 ASSISTENZA STRADALE

GLOSSARIO

Assicurato

Il conducente del Veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso in forza di un contratto di locazione o noleggio, oppure contratto di lavoro subordinato con il Contraente, che necessitano di assistenza in occasione o a causa dell'utilizzo del Veicolo.

Per le prestazioni alla persona si intendono le persone trasportate a bordo del Veicolo stesso, purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto di circolazione del Veicolo assicurato.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

Compagnia

Verti Assicurazioni S.p.A, con sede legale in Via Alessandro Volta 16, 20093 Cologno Monzese (MI).

Furto

Il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto

Danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche/elettriche, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incidente

Qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al Veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno o in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato.

Incendio

È la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta e esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, connesso con la circolazione del Veicolo.

Istituto di Cura

Ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno, cliniche per cure dietologiche ed estetiche, gerontocomi e ospizi per anziani.

Malattia

Ogni alterazione evolutiva dello stato di salute, non dipendente da Infortunio, oggettivamente riscontrabile.

Massimale

Limite massimo (a seconda della Prestazione, espresso in Euro e comprensivo di IVA o in giorni o in chilometri), fino al cui raggiungimento la Compagnia presta le coperture assicurative previste.

Prestazione

L'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato che si trova in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Rapina

Il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o a altri un ingiusto profitto.

Sinistro

Il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del Veicolo assicurato e che determina la richiesta della Prestazione da parte dell'Assicurato.

Struttura Organizzativa

È la struttura di Mapfre Asistencia Italia, Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i

giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e ad organizzare e erogare le prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della Compagnia stessa.

Uscita di Strada

Improvvisa fuoriuscita del Veicolo dalla rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate per cause fortuite.

Veicolo

Autovettura appartenente ad una flotta uso noleggio o di proprietà del Contraente, destinata al trasporto di persone, che non superi il peso complessivo a pieno carico di 35 q.li, regolarmente assicurata con polizza RCA della Compagnia che sia:

- a motore termico;
- ad alimentazione elettrica e rientrante in una delle seguenti categorie:
 - BEV (Battery Electric Vehicle): veicolo dotato esclusivamente di un motore elettrico alimentato a batteria ricaricata tramite una fonte di alimentazione esterna. Non richiede alcun combustibile fossile;
 - EREV (Electric Range Extender Vehicle): veicolo elettrico a batteria che include un motore ausiliario a combustione col solo scopo di ricaricare la batteria. Il veicolo non è in grado di funzionare con il solo motore a combustione;
 - FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle): veicolo dotato unicamente di motore elettrico con elettricità generata da celle a combustibile idrogeno invece che da batterie.
- ad alimentazione ibrida e rientrante in una delle seguenti categorie:
 - MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle): veicolo dotato di motore termico supportato e potenziato da motore elettrico non dotato di funzionamento autonomo;
 - HEV (Hybrid electric Vehicle): veicolo dotato di motore termico affiancato da motore elettrico con possibilità di funzionamento autonomo;
 - PHEV (Plug In Hybrid Electric Vehicle): veicolo dotato di motore termico affiancato da motore elettrico con possibilità di funzionamento autonomo ricaricabile tramite fonte di alimentazione esterna.

PRESTAZIONI

3.1 Traino

Qualora sia impossibile l'utilizzo del Veicolo in conseguenza di:

- Guasto
- Incidente
- foratura, scoppio, squarcio dello pneumatico
- Incendio
- Furto (tentato/totale con ritrovamento)
- Rapina (tentata/totale con ritrovamento)
- esaurimento della batteria
- errato rifornimento
- carburante congelato
- mancanza di carburante
- Uscita di Strada
- smarrimento o rottura delle chiavi
- blocco della serratura per Furto parziale o congelamento
- atto vandalico
- dissequestro del Veicolo a seguito di Incidente o Furto e lo stesso risulti non marciante
- fenomeni naturali

Ed anche:

- mancanza di carica della batteria, per i Veicoli ad alimentazione elettrica

la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il Veicolo stesso, alternativamente:

- al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice,
- in caso di mancanza del carburante, al punto di rifornimento più vicino,
- in caso di mancanza di carica della batteria dei Veicoli ad alimentazione elettrica, al punto di ricarica più vicino (torretta), oppure

- all'officina di riparazione convenzionata con il noleggio/concessionario più vicina indicata dal Contraente per tramite dell'Assicurato,
 - alla sede del noleggio/concessionario,
- purché la destinazione prescelta si trovi entro un tragitto di 30 km dal luogo di fermo del Veicolo.

In ogni caso, la Compagnia terrà a proprio carico le spese per il traino entro il Massimale di Euro 250 per Sinistro.

Sono a carico dell'Assicurato:

- l'eventuale eccedenza chilometrica e l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale;
- le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
- i costi di manodopera e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo;
- le spese per l'intervento dei mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo;
- i costi del rifornimento del carburante e/o di ricarica della batteria elettrica.

3.2 Officina Mobile

Qualora il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente in conseguenza di:

- Guasto
- esaurimento della batteria
- foratura, scoppio, squarcio dello pneumatico
- smarrimento o rottura delle chiavi
- blocco della serratura per Furto parziale o congelamento

ed anche:

- mancanza di carica della batteria, per i Veicoli ad alimentazione elettrica

la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di danno e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro e invierà la stessa per la riparazione o per l'effettuazione di un ciclo di ricarica della batteria per offrire l'opportunità di una pronta ripartenza ed autonomia per una breve percorrenza.

Qualora durante l'intervento l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare o ricaricare la batteria del Veicolo sul posto, la Struttura Organizzativa procederà a inviare un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla Prestazione "Traino" di cui al punto 3.1.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi entro il Massimale di Euro 160 per Sinistro.

Le spese di manodopera per il ripristino dello pneumatico in caso di foratura, scoppio o squarcio ed il costo del ciclo di ricarica della batteria sono a carico della Compagnia entro il Massimale indicato purché l'intervento avvenga sul luogo di fermo.

Sono a carico dell'Assicurato:

- i costi di manodopera diversi da quelli riconosciuti in copertura, il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza ed ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso;
- l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale.

3.3 Recupero del Veicolo fuori strada

Qualora il Veicolo, in caso di:

- Incidente
- foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico
- Furto (tentato/totale con ritrovamento)
- Rapina (tentata/totale con ritrovamento)

sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo entro il Massimale di Euro 160 per Sinistro.

Sono a carico dell'Assicurato:

- le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
- l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale.

3.4 Spese di rimessaggio

Qualora il Veicolo, in conseguenza dell'erogazione della Prestazione "Traino" indicata al punto 3.1, risulti non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimessaggio.

La Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa per le prime 72 ore.

L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

3.5 Informazioni telefoniche su torrette di ricarica

Qualora l'Assicurato desideri ricevere indicazioni sul punto di ricarica (torretta) più vicino al luogo in cui si trova per il suo Veicolo marciante, potrà contattare la Struttura Organizzativa per ricevere le opportune informazioni.

3.6 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per:

» Italia (inclusa San Marino e Città del Vaticano);

» Europa: Andorra, Austria, Belgio, Bosnia – Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (incluso Principato di Monaco), Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (zona europea), Ungheria.

3.7 ESCLUSIONI E EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole Prestazioni, valgono le seguenti condizioni generali:

1. La durata massima della copertura, per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza, è di 60 giorni.

2. Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di:

- gare automobilistiche e motociclistiche (incluse relative prove e allenamenti), uso improprio cui l'Assicurato sottopone il Veicolo, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, scioperi, terremoti, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.), dolo dell'Assicurato, compreso il suicidio o il tentato suicidio, abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- atti vandalici di massa e qualsiasi sconvolgimento della natura che coinvolgano una pluralità di veicoli, ovvero eventi di carattere eccezionale e/o di particolare entità aventi caratteristiche di calamità naturale dichiarata dalle autorità competenti, (quali a titolo esemplificativo, terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti).

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

3. L'Assicurazione non è operante in caso di circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.

Pertanto, tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

4. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

5. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza, o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

6. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

7. I Massimali indicati per ogni Prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Legge.

8. Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle Prestazioni fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

9. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso.

10. Tutti gli anticipi di denaro previsti nelle Prestazioni, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato, e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.

L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

11. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro a ogni compagnia assicuratrice e specificamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui l'Assicurato si rivolgesse anche a un'altra compagnia, le presenti Prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazione.

12. Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni di legge.

momento successivo emergesse che la Prestazione è stata fornita a persona non avente diritto, la Compagnia potrà recuperare i costi relativi presso chi ha usufruito delle prestazioni.

In ogni caso la Prestazione dovrà essere sempre richiesta alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

3.8 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, per ottenere la fornitura di prestazioni di assistenza, l'Assicurato ha l'obbligo di contattare per telefono la Struttura Organizzativa al numero +39 0236617135.

In ogni caso l'Assicurato dovrà:

- comunicare alla Struttura Organizzativa il numero di targa del Veicolo, le sue generalità complete, un recapito telefonico al quale la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza, indirizzo del luogo in cui si trova;
- specificare la Prestazione richiesta;
- fornire ogni documentazione comprovante il diritto alle Prestazioni, su richiesta della Compagnia o della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso dovrà fornirla integralmente – ogni ulteriore informazione e/o documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. Ove richiesto, sarà necessario inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture e/o ricevute delle spese, i quali saranno in ogni caso restituiti.

Una volta ricevute le informazioni e/o i documenti sopra elencati, la Struttura Organizzativa si assicurerà che il richiedente abbia diritto alle Prestazioni e convaliderà il suo diritto ad usufruirne. Se in un

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche "GDPR"), prevede in capo a Verti Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Alessandro Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (MI) - (brevemente "Verti"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire al cliente e potenziale cliente la presente informativa relativamente al trattamento dei loro dati personali volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi, tra cui quelli relativi ad apparecchiature elettroniche che registrano l'attività del veicolo, laddove installate, (di seguito i "Dati").

Il cliente e potenziale cliente, attraverso la lettura del presente documento, viene informato in merito al trattamento dei Dati forniti a Verti, direttamente o attraverso un intermediario, e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche o tramite altri mezzi, per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto, anche dopo il termine del rapporto contrattuale incluso, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A.

Verti potrà consultare i dati disponibili presso banche dati, cui la stessa abbia accesso, al fine di effettuare una valutazione economico finanziaria del cliente e potenziale cliente.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dal cliente e potenziale cliente, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.

Il cliente e potenziale cliente dichiara di avere più di diciotto anni. Analogamente, nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori di diciotto anni, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A.

Il cliente e potenziale cliente garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a Verti qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati

Titolare del trattamento: Verti Assicurazioni S.p.A.

Finalità del trattamento:

- Gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; Eventuale rinnovo della polizza assicurativa; Gestione e liquidazione dei sinistri; Per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa. Elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo
- Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE
- Analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo
- Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE
- Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi

Legittimazione: Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge

Destinatari: I Dati del cliente e potenziale cliente: potranno essere conosciuti all'interno di Verti, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa"; potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e Società di servizi.

I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.

Diritti del cliente e potenziale cliente: È possibile esercitare i seguenti diritti accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.

Informazioni aggiuntive: Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A.

In ogni caso, il cliente e potenziale cliente potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A.

ALLEGATO A:

INFORMATIVA SUPPLEMENTARE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. Titolare del Trattamento

Le informazioni e/o i dati personali volontariamente comunicati o acquisiti presso terzi, tra cui quelli relativi ad apparecchiature elettroniche che registrano l'attività del veicolo, laddove installate, nonché tutti i dati che potrebbero essere comunicati (di seguito i "Dati") dal cliente e potenziale cliente (di seguito anche: l'interessato) inclusi, se comunicati, anche i dati relativi allo stato di salute sono conservati in una banca dati il cui Titolare è:

- **Denominazione** Verti Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche "Verti") Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12244220153
- **Indirizzo postale:** Via A. Volta 16, 20093 Cologno Monzese (MI)
- **Recapito Telefonico:** + 39.02.217251
- **Indirizzo web:** www.verti.it/contattaci - Sezione Privacy
- **Contatto del Data Protection Officer/Responsabile per la Protezione dei Dati:** DPO@verti.it

Il Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 è il Legale rappresentante. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Verti Assicurazioni S.p.A. è disponibile presso la sede del titolare.

2. Finalità del trattamento dei Dati

Verti tratterà tutti i Dati forniti dal cliente e potenziale cliente, direttamente o attraverso un intermediario, eventualmente integrati con dati raccolti presso terzi, inclusi i dati disponibili presso la banca dati gestita dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per conto del Centro di informazione nazionale e i dati disponibili presso le banche dati gestite dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni), e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche o tramite altri mezzi, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto, anche dopo il termine del rapporto contrattuale incluso, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi possa essere effettuato, per le seguenti finalità:

- gestione ed esecuzione del contratto assicurativo stesso, eventuale rinnovo della polizza assicurativa, gestione e liquidazione dei sinistri - anche attraverso l'ausilio di dati raccolti mediante apparecchiature elettroniche, laddove installate - e per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui Verti è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge adempimento di ogni obbligo di legge relativo al contratto assicurativo o alla mera proposta di cui sopra ed all'esercizio dell'attività assicurativa, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nonché in generale esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, valutazione e delimitazione del rischio, prevenzioni ed investigazioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo, analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, adeguamento dei sistemi e delle piattaforme informatiche di relazione con i clienti, attività statistico-tarifarie;
- trattamento, monitoraggio e aggiornamento di qualsiasi richiesta di informazioni, negoziazione, rapporto contrattuale, di una qualsiasi delle diverse Società del Gruppo MAPFRE, e la gestione delle attività con intermediari assicurativi. L'implementazione e la gestione integrale e centralizzata della relazione del cliente e potenziale cliente con le diverse Società del Gruppo MAPFRE;
- analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo indirizzata ai dati di recapito già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network;

- previo suo consenso, invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza, compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network. Riterremo il suo consenso ricomprendere anche l'autorizzazione all'invio di messaggi secondo sistemi di posta tradizionale.

Tutti i dati raccolti, nonché i trattamenti e le finalità sopra indicati sono necessari o correlati alla corretta implementazione, sviluppo e controllo del rapporto contrattuale.

Al fine di eseguire correttamente il contratto di assicurazione e di essere in grado di offrire al cliente e potenziale cliente prodotti e servizi in linea con il suo profilo di rischio ed i suoi interessi, sulla base delle informazioni fornite, verranno elaborati diversi profili adeguati a interessi e necessità del cliente e potenziale cliente e alla strategia aziendale del Gruppo MAPFRE, e di conseguenza, sulla base di detti profili saranno adottate delle decisioni automatizzate.

3. Modalità del trattamento dei Dati

Il trattamento per le finalità sopra esposte è effettuato sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con modalità cartacee ed è svolto direttamente dall'organizzazione di Verti attraverso i propri sistemi informativi ovvero del Gruppo MAPFRE a cui appartiene, in Italia e all'interno dell'Unione Europea; da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della cd. "catena assicurativa"; nonché da società di servizi, che sono state da noi nominate responsabili del trattamento. Per l'attività di prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di sistemi informativi ed apposite banche dati realizzati e gestiti in modo accentrato dalla società capogruppo. Ogni comunicazione necessaria alla gestione del contratto assicurativo sarà effettuata, a sua scelta e secondo quanto indicato, mediante l'uso della posta, della posta elettronica o mediante altre tecniche di comunicazione a distanza ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce.

4. Dati relativi allo stato di salute

In caso di sinistro, Verti potrebbe avere la necessità di ricorrere a visite mediche, o comunque gestire i Dati relativi allo stato di salute dell'interessato, relativi ad analisi, cartelle cliniche, pareri e così via, finalizzati alla gestione della richiesta di risarcimento. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati alla controparte assicurativa, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 7 c), per le sole finalità di cui al punto 2 a).

5. Periodo di conservazione dei Dati

I Dati forniti saranno conservati per il periodo determinato nel rispetto dei seguenti criteri: (i) l'obbligo di conservazione stabilito dalla legge; (ii) durata del rapporto contrattuale e responsabilità derivanti dal suddetto rapporto; e (iii) richiesta di cancellazione da parte dell'interessato, laddove effettuata.

6. Legittimazione per il trattamento dei Dati

La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati comunicati dall'interessato, inclusi quelli relativi allo stato di salute, per le finalità specificate al precedente punto 2 è l'esecuzione del contratto assicurativo.

La base giuridica per il compimento di ricerche di mercato e per l'offerta futura di prodotti e servizi di cui al precedente punto 2 è il consenso che l'interessato ha prestato, senza che la revoca dello stesso condizioni la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo.

Il cliente e potenziale cliente dovrà comunicare a Verti i suoi Dati per la sottoscrizione del contratto di assicurazione. L'eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati richiesti comporterebbe l'impossibilità da parte di Verti di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o rinnovare il contratto assicurativo o di gestire e liquidare i sinistri.

7. Destinatari dei Dati

I Dati del cliente e potenziale cliente potranno:

- essere conosciuti all'interno di Verti tra i dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione, nonché dagli addetti facenti parte della cd. "catena assicurativa". I suoi Dati potranno, inoltre, essere comunicati a terzi debitamente nominati come responsabili, per finalità di cui al precedente punto 2, il cui elenco è costantemente tenuto aggiornato presso il Titolare. I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati al Gruppo MAPFRE al fine di dare corso alle verifiche

finalizzate alla prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo mediante i sistemi centralizzati gestiti da quest'ultima;
 b) essere comunicati a tutte le Società del Gruppo MAPFRE (www.mapfre.com), alle Società controllate e partecipate, alla Fondazione MAPFRE, al fine di condurre una gestione completa e centralizzata dei rapporti tra l'interessato ed il Gruppo MAPFRE;
 c) con inclusione di quelli relativi allo stato di salute, essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto:

- agli altri soggetti del settore assicurativo (cd. "catena assicurativa") quali assicuratori di controparte (ivi comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; medici legali, legali, periti e consulenti di Verti, nonché a Istituti Bancari e di credito operatori postali e corrieri, società di servizi per il quietanzamento, ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza e degli eventuali rimborsi;

- ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'IVASS, nonché ad altri enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile);

- ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle società di assicurazione;

- Società di servizi informatici e telematici, di archiviazione dati, di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento di sinistri; società per il supporto alle attività di gestione aziendale, ivi inclusi i servizi postali; società di revisione e consulenza; studi legali e tributari; società di informazione commerciale per la gestione di rischi finanziari; società di servizi per la prevenzione ed il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

Nell'ambito delle comunicazione sopra descritte, i trasferimenti di Dati possono essere effettuati verso paesi terzi o verso organizzazioni internazionali, indipendentemente dal fatto che esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione Europea in tal senso. I trasferimenti di Dati verso paesi terzi che non siano in grado di garantire un livello di protezione dei dati adeguato dovranno essere effettuati solo in condizioni eccezionali e solo se necessari per il pieno sviluppo del rapporto contrattuale.

Il Gruppo MAPFRE - e, quindi, Verti - possiede clausole standard in merito alla protezione dei dati al fine di garantire la protezione dei Dati del cliente e potenziale cliente come parte della comunicazione e del trasferimento dei Dati stessi verso paesi terzi in cui possono essere utilizzati.

8. Diritti dell'interessato

In base ai termini ed alle finalità stabiliti dalla normativa vigente, l'interessato ha i seguenti diritti:

- Ottenere conferma, da parte di Verti, che sia in o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento.
- Richiedere la rettifica di Dati inesatti.

- Richiedere la cancellazione dei Dati nel caso in cui, tra le altre ragioni, gli stessi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati richiesti; in tal caso, Verti cesserà di trattare i Dati, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto.
- Richiedere l'applicazione della limitazione del trattamento dei Dati, nel qual caso gli stessi potranno essere trattati solo previo consenso del soggetto interessato; fanno eccezione la conservazione dei dati stessi e l'utilizzo per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto o per la protezione dei diritti di altri soggetti fisici o giuridici o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione Europea o di uno Stato Membro.
- Opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi al trattamento dei suoi Dati; in tal caso, Verti dovrà cessare di trattare i dati stessi, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la difesa contro possibili reclami.
- Ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i Dati forniti dal soggetto a Verti o richiedere che Verti li trasferisca direttamente ad un altro titolare quando tecnicamente possibile.
- Revocare il consenso concesso, se pertinente, per le finalità specificate nel precedente punto 2 senza pregiudicare la legittimità del trattamento sulla base del consenso fornito precedentemente alla revoca.

Nel caso in cui il cliente e potenziale cliente si opponga al trattamento dei suoi Dati per finalità di marketing diretto con modalità elettroniche (servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network), per ragioni inerenti l'organizzazione dei sistemi interni di Verti, tale opposizione si riterrà estesa anche all'invio di comunicazioni commerciali attraverso modalità tradizionali (posta cartacea e contatto telefonico da parte di un operatore) e Verti non sarà più in grado di operare alcun invio per tale finalità.

I suddetti diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, e portabilità dei dati potranno essere esercitati direttamente dall'interessato o da un suo rappresentante legale o volontario, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato (Legale rappresentante, Verti Assicurazioni S.p.a., Via Alessandro Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) oppure collegandosi al sito www.verti.it/contattaci, sezione Privacy, e comunicandoci la Sua richiesta.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.